

della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Questo concetto è stato richiamato dalla circolare MIUR n. 37 del 13 aprile 2010 inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ai fini di trasmettere lo schema di Decreto Interministeriale, approvato con il n. 55 in data 6 luglio 2010.

Agli enti locali invece competono: (art.139 del D.L.gs. 112/98 e della L.R. 11/2001).

- l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole e la programmazione della rete scolastica (ai Comuni, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; alle Province per la scuola secondaria di secondo grado)
- gli interventi di edilizia scolastica, la fornitura di materiale d'ufficio e i piani di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature (ai Comuni per la scuola dell'infanzia, elementare e media, alle Province per le scuole secondarie superiori);
- il supporto ad attività specificamente formative e/o perequative (ai Comuni per la scuola dell'infanzia, elementare e media; alle Province per le scuole secondarie superiori) e, in particolare:
 - o servizi di supporto organizzativo per gli alunni in situazione di svantaggio o di handicap
 - o educazione degli adulti
 - o orientamento scolastico e professionale
 - o azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione
 - o azioni tese a realizzare la continuità orizzontale e verticale tra i vari gradi e ordini di scuole
 - o interventi perequativi
 - o interventi per l'educazione alla salute e contro la dispersione scolastica.

Nella nostra regione gli organismi nel cui ambito viene discussa l'offerta formativa prevedono una composizione in cui hanno parte rappresentanti degli enti locali ma è presente anche la rappresentanza degli altri *stakeholder* della scuola nel territorio. A questi organi è attribuita una funzione consultiva che, tuttavia, può incidere in modo diretto sulla programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Con provvedimento n. 2038 del 3 agosto 2010 la Regione, esercitando le competenze che le sono proprie, in sinergia con gli Enti locali e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha emanato le Linee-guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-2012.

Rimane aperto il problema dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti per i quali è ancora in via di approvazione lo schema di Regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", con il quale sarà ridefinito l'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.

Pertanto, non si prevede che gli istituendi Centri provinciali possano partire con i corsi serali di nuovo ordinamento nell'a.s. 2011-2012. Occorre tuttavia che gli Enti locali pongano in atto le necessarie misure programmatiche e organizzative affinché il servizio di educazione degli adulti sia attivo a partire dall'a.s. successivo.

Nell'affrontare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche superiori va ricordato che, nel momento in cui verranno avviati i Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti, gli iscritti ai corsi serali di secondaria superiore non concorreranno più alla determinazione dell'organico di quel particolare istituto.

In base all'Organico di Fatto per l'anno scolastico in corso (2010-2011) si rileva la presenza di corsi serali attivi in 60 Istituzioni scolastiche superiori per un totale regionale di 5299 iscritti.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento si richiama quanto indicato dalla DGR n. 2038/2010; in sostanza risulterebbe possibile prevedere il funzionamento di istituzioni autonome e di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, in riferimento al numero delle sedi complessivamente autorizzate e fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

In particolare, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, devono tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell’ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l’efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, devono, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel distretto formativo (ambito) di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l’adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

È stato rispettato il principio secondo cui i nuovi indirizzi da attivare devono:

- essere utili e originali, in base ad analisi mirate, nell’ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto formativo;
- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l’intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell’anno scolastico 2011-2012 atto a garantire l’attivazione della stessa e il mantenimento dell’indirizzo negli anni successivi ai sensi del DPR n. 81/2009;
- provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900.

Ha costituito criterio di preferenza la sostituzione con un nuovo indirizzo di uno preesistente nel medesimo ambito.

Non sono state prese in considerazione le proposte di nuova offerta formativa riguardanti istituzioni scolastiche che abbiano avuto nuovi indirizzi approvati e non attivati.

Gli indirizzi presenti nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e non attivati sono soppressi ad eccezione della sola attivazione di due nuovi indirizzi all’PSIA “Galilei” di Castelfranco vista la fondata motivazione della Commissione di Distretto Formativo.

Infine, è stato confermato il 30 % di alunni stranieri per classe.

Secondo quanto annunciato dalla DGR n. 2038/2010 circa le scuole in situazioni disagiate, “nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16” del DPR n. 81/2009.

Si conferma che non interverranno chiusure di plessi nelle scuole di montagna.

Non si è ritenuto invece di dover affrontare la questione dei convitti, da più parti richiamata, in quanto non di diretta competenza regionale e quindi meritevole di essere discussa in altra sede.

La DGR n. 2038 del 3 agosto 2010 ha stabilito che l’analisi della documentazione pervenuta da parte degli Enti locali sia effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto. Tale Commissione è stata nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Istruzione n. 498 del 16 novembre 2010 ed ha completato la verifica dei provvedimenti inviati.

Sono state prese in considerazione le proposte di dimensionamento e di attivazione di nuovi indirizzi assunte dagli Enti locali interessati e l’istruttorie effettuate dalle Commissioni di Distretto Formativo appositamente costituite.

La Commissione ha formulato proposte metodologiche ed operative che si ritengono coerenti con le linee guida e i regolamenti statali, in particolare:

- in caso di classi costituite con un numero insufficiente di allievi, di affidare all’Ufficio Scolastico regionale l’incarico di attivare classi in sedi diverse in coerenza con la tipologia delle scuole;

- di confermare tutti gli indirizzi attivati o per effetto di confluenza o come nuovi indirizzi con relative articolazioni;
- di accogliere alcune richieste di indirizzi e di relative articolazioni, anche se in scuole con un numero di alunni superiore a 900 nei casi in cui siano coerenti con il completamento dell'offerta formativa di particolari istituzioni scolastiche e rispondenti a specifici bisogni del territorio.

Si è preso atto che i Comuni della Provincia di Belluno hanno chiesto il mantenimento di almeno un ordine di scuola in ogni comune; hanno inoltre prospettato che il calcolo del numero di classi avvenga per "bacino" anziché per singola scuola e che il calcolo delle ore del personale ATA venga effettuato in base alle ore di reale utilizzo degli edifici anziché per il loro numero.

Si è preso atto che l'Amministrazione provinciale di Belluno ha stabilito di variare la denominazione di un'istituzione scolastica. Poiché la competenza in materia è di pertinenza dello Stato, la Provincia di Belluno è invitata ad attivare le specifiche procedure che consentiranno di conseguire l'obiettivo.

Si è preso atto inoltre che l'Amministrazione provinciale di Padova ha autorizzato la normalizzazione della sezione speciale per sordi "Pendola" aggregata all'Istituto "Ruzza" che conseguentemente perderà la propria denominazione assumendo il codice del medesimo Istituto "Ruzza".

Per quanto riguarda le richieste di attivazione di nuovi indirizzi per l'Anno scolastico 2012-2013, si ritiene di soprassedere e di rinviarne conseguentemente l'esame al prossimo atto programmatico.

Anche per l'anno scolastico 2011-2012 si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni di legge relative alle istituzioni scolastiche sottodimensionate e ai punti di erogazione del servizio con un numero insufficiente di alunni soltanto dove questo è stato ritenuto possibile, com'è analiticamente descritto nell'**Allegato A)** del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

In proposito si precisa, in via incidentale, che sono state prese come riferimento le deliberazioni delle Giunte provinciali le quali, a loro volta, recepiscono le posizioni assunte dagli Enti locali nel contesto delle Commissioni di Distretto formativo, al fine di rendere omogenee le contestualizzazioni dimensionali specifiche di un territorio.

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di variazione al Piano regionale di Dimensionamento contenute nell'**Allegato A)**, le proposte di nuovi indirizzi contenute nell'**Allegato B)** e la soppressione degli indirizzi autorizzati per il corrente anno e non avviati contenute nell'**Allegato C)** del presente provvedimento, di cui fanno parte integrante, sono coerenti con le disposizioni delle Linee-Guida relative all'anno scolastico 2011-2012, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2038 del 3 agosto 2010.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la Legge 11.01.1996, n. 23, art. 7;
- VISTA la Legge Cost. 18.10.2001, n. 3;
- VISTO il DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTA la L.R. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;
- VISTA la DGR n. 494 del 23.02.1999 "Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche";
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 5, 6, 7, 8, 11;

- VISTO il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, di “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il DPR n. 87 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il DPR n. 88 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTA la DGR n. 2038 del 3 agosto 2010, “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno scolastico 2011-2012. Linee Guida”;
- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, le variazioni al Piano regionale di Dimensionamento analiticamente descritte nell’**Allegato A)**, i nuovi indirizzi descritti nell’**Allegato B)**, di sopprimere gli indirizzi approvati e non avviati contenuti nell’**Allegato C)** . Tutti gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare che le suddette variazioni al Piano regionale di Dimensionamento e l’attivazione dei nuovi percorsi di studi rispondono ai criteri contenuti nelle Linee-Guida approvate con DGR n. 2038 del 3 agosto 2010.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
F.to Avv. Mario Caramel

Il Presidente
F.to Dott. Luca Zaia